

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 dicembre 2015, n. 715

Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015 e Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, Art. 36, comma 2, lettera h). Indirizzo alle province del Lazio e alla Città metropolitana di Roma capitale sul regime di aiuti de minimis in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013.

Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015 e Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, Art. 36, comma 2, lettera h). Indirizzo alle province del Lazio e alla Città metropolitana di Roma capitale sul regime di aiuti *de minimis* in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il regime di ristoro relativo ai danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole sia ad oggi previsto all'articolo 26 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ove si dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio regionale 29 luglio 1998, n. 450 recante: "Legge regionale 17/95, articolo 10 Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare le previsioni sui criteri per la determinazione del risarcimento dei danni alle produzioni agricole derivanti dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria in essa contenute;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni, in particolare quanto disposto all'articolo 36, comma 2 in tema di indennizzo di danni da fauna selvatica e all'articolo 17, comma 3, in merito agli atti di direttiva relativi a funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, disposti dalla Giunta regionale;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 14 giugno 2002, n. 781 recante: "Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della legge regionale n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'agricoltura";

VISTE le previsioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni, e, nello specifico, quanto previsto per le Città metropolitane rilevando come le stesse, dal 1° gennaio 2015, subentrano alle precedenti Province succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni e che la medesima disciplina vale per la Città metropolitana di Roma capitale;

VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, recante: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”, in particolare quanto previsto agli articoli 7 e 8 in tema di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;

VISTO il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, detto “regolamento d'esonazione”, relativo agli aiuti di stato, nei settori agricolo e forestale, definiti compatibili con il regime di libera concorrenza;

VISTO il Documento informativo UE 204/C – 2014/01 “Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” sulla base del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica non protetta in regime di *de minimis* (Paragrafo 1.2.1);

DATO ATTO che il suddetto documento informativo nella terza parte “Aspetti procedurali”, al paragrafo 4 “Applicazione dei presenti orientamenti” al punto 731 così recita: *La commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1 luglio 2014*; e al successivo punto 732: *“Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell'ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l'aiuto individuale è stato concesso”*;

ATTESA la necessità di provvedere, nei termini del disposto del citato Regolamento UE n. 1408/2013, all'inclusione degli indennizzi dei danni alle attività agricole causati dalla fauna selvatica, sia protetta che non protetta ai sensi di norme nazionali e dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, al regime di aiuto *de minimis*, adeguando l'erogazione del contributo;

CONSIDERATO che la concessione della titolarità all'indennizzo con la correlata quantificazione economica si colloca nell'atto di effettiva concessione del beneficio disposta da parte dell'organismo deputato al ristoro del danno, quale atto conclusivo del procedimento stesso ed in una fase necessariamente successiva all'evento dannoso;

DATO ATTO che gli enti delegati all'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, ai sensi della richiamata normativa, hanno già provveduto ad accertare e quantificare i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole relativamente all'anno 2014 e sono in atto le procedure di istruttoria per l'anno 2015;

ATTESA la necessità, per quanto sopra richiamato, di consentire la conclusione dell'iter procedurale relativo all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole per gli anni 2014 e 2015;

RILEVATA anche l'esigenza di trasferire i fondi necessari agli enti delegati al ristoro dei danni da fauna selvatica affinché possano completare la procedura per gli indennizzi richiesti e periziati durante gli anni 2014 e 2015;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, nella seduta del 25 settembre 2015 ed ai sensi delle previsioni per gli interventi di prevenzione ed indennizzo di cui alla richiamata Legge regionale 4/2015, ha proposto il Piano Operativo annuale per l'anno 2016 contenente, tra le altre, indicazioni in tema di procedure di indennizzo da applicarsi dal 1° gennaio 2016 per il ristoro dei danni da fauna selvatica e come tale Atto sia al vaglio delle commissioni consiliari competenti;

RITENUTO opportuno, nelle more della organica ridefinizione della vigente normativa regionale nell'ambito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali in capo alle Province e Città metropolitane del Lazio in applicazione di quanto disciplinato dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modificazioni, oltre che della esecutività del documento Piano Operativo annuale per l'anno 2016, disciplinare in via provvisoria e fino alla data del 31 dicembre 2015, le modalità di corresponsione di indennizzi per i danni alle produzioni agricole da fauna selvatica per le annualità 2014 e 2015;

RITENUTO necessario, nelle more dell'esecutività del Piano Operativo annuale per l'anno 2016 disposto dalla Giunta regionale, ai sensi delle richiamate previsioni della Legge regionale 4/2015, che gli enti delegati provvedano ad applicare il regime di *de minimis* per gli indennizzi per i danni alle attività agricole causati da fauna selvatica tutelata ai sensi della L. 157/1992, relativi ai danni avvenuti nell'anno 2014 e per l'anno 2015 fino alla data del 31 dicembre;

RITENUTO che gli indennizzi, nei termini sopra indicati, dovranno essere quindi riconosciuti con le modalità e termini stabiliti dal regime *de minimis* di cui al citato Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013;

RITENUTO che gli enti delegati agli indennizzi provvedano alle necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sull'importo oggetto del beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (*de minimis*), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla Regione Lazio, in unica soluzione, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato;

RITENUTO altresì opportuno, richiamate le previsioni dell'articolo 8, comma 3 della Legge regionale 4/2015 per il Piano Operativo annuale, che l'indennizzo dei danni da fauna selvatica per il periodo gli anni 2014 e 2015 sia riconosciuto in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili siano destinate all'indennizzo a

favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, senza le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime di aiuto *de minimis*;

VISTA inoltre la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2015” e la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 17 settembre 2015, n. 491 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio tra i capitoli di spesa B11900, B13401, B13404 e B13405, in termini di competenza, e B11900, B13401, B13404, in termini di cassa, tutti appartenenti al programma 01 della missione 16. Integrazione del capitolo B11900 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo T25502” con la quale, al fine di procedere al ristoro dei danni subiti dagli agricoltori da fauna selvatica, si è provveduto alla variazioni di bilancio, a valere sull’annualità 2015, pari a complessivi euro 800.000,00, in termini di competenza, ed euro 1.399.269,40, in termini di cassa, ad integrazione del capitolo di spesa B11900, iscritto nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” e codifica di Bilancio 1.04.01.02.000;

PRESO ATTO anche delle comunicazioni delle province del Lazio e della Città metropolitana di Roma capitale, agli atti della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, per le quali gli importi dei danni alle attività agricole già accertati per l’anno 2014 risultano complessivamente pari ad euro 1.396.671,53, importo che, se da un lato conferma l’andamento incrementativo negli ultimi cinque anni del fenomeno dei danni alle produzioni agricole da fauna selvatica, dall’altro risulta essere di entità largamente superiore alle somme rese disponibili al Bilancio regionale per tali indennizzi con la Delibera sopra richiamata;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, per quanto di competenza e sulla base delle disposizioni di cui alla normativa vigente e dei parametri oggettivi di cui alla DGR 781/2002, con la proposta di Determinazione dirigenziale n. 16762/2015, in fase di approvazione e registrazione degli impegni di spesa, ha dato attuazione alle disposizioni di spesa sul Capitolo di Bilancio B11900 previste dalla richiamata Delibera della Giunta regionale 491/2015;

CONSIDERATO infine come l’assegnazione dei fondi agli enti delegati all’esercizio della funzione di indennizzo dei danni alle produzioni agricole e agli allevamenti per gli anni 2014 e 2015 avvenga sulla base dei parametri oggettivi stabiliti con la precedente Delibera della Giunta Regionale 781/2002;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende richiamata.
- Di disporre che gli enti delegati ai sensi della vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali o dell’Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare, per l’erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell’anno 2014 e nell’anno 2015 fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto *de minimis* di cui al regolamento

(UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

- Di determinare che l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica sia riconosciuto, nel periodo corrispondente agli anni 2014 e 2015, in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili siano destinate all'indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, senza le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime *de minimis*.
- Di impegnare gli Enti e le Amministrazioni delegate ai sensi della vigente normativa ad ottemperare a tutti gli adempimenti rivenienti dall'applicazione di quanto previsto dal presente Atto di direttiva e dal predetto Regolamento (UE) n. 1408/2013.
- Di disporre che gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importo oggetto del beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (*de minimis*), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla Regione Lazio, in unica soluzione, l'elenco di dettaglio dei beneficiari e degli importi degli indennizzi corrisposti per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato.

La Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura provvederà alla corresponsione agli Enti delegati di fondi finalizzati ai suddetti indennizzi, in ossequio alle richiamate disposizioni e al precitato Regolamento (UE) n. 1408/2013, a valere sul Capitolo di Bilancio B11900, nei limiti di quanto stabilito con la Delibera della Giunta regionale 17 settembre 2015, n. 491, per la quale sono in fase di approvazione e registrazione i relativi impegni di spesa disposti, ai sensi e nei termini della DGR 781/2002, con la proposta di Determinazione dirigenziale n. 16762/2015.

La Direzione regionale competente in materia di Agricoltura comunicherà il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, alle province del Lazio e alla Città metropolitana di Roma capitale per le consequenziali iniziative di propria competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.